



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-461/13

**Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV
contro
Bundesrepublik Deutschland**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Politica dell'Unione europea nel settore dell'acqua — Direttiva 2000/60/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali — Deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale — Progetto di riassetto di una via navigabile — Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che produca un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale — Criteri determinanti per valutare l'esistenza di un deterioramento dello stato di un corpo idrico»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° luglio 2015

1. *Ambiente — Politica dell'Unione nel settore dell'acqua — Direttiva 2000/60 — Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali — Carattere vincolante delle disposizioni che stabiliscono tali obiettivi e obbligo degli Stati membri di conseguirli*

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 3, 4, § 1, a), da sub i) a sub iii), e 7, 5, 8, 11 e 13 e allegato V]

2. *Ambiente — Politica dell'Unione nel settore dell'acqua — Direttiva 2000/60 — Carattere di direttiva quadro — Armonizzazione completa delle normative nazionali — Insussistenza*

[Art. 175, § 1, CE (divenuto art. 192, § 1, TFUE); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60]

3. *Ambiente — Politica dell'Unione nel settore dell'acqua — Direttiva 2000/60 — Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali — Nozione di deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale*

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 4, § 1, a), i), e 7]

1. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.

In primo luogo, il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60, suffraga il carattere vincolante di tale disposizione. Infatti, il rinvio ivi compiuto all'attuazione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali comporta l'obbligo di questi ultimi di agire in tal senso. L'autorizzazione di un progetto particolare è intesa come un'attuazione di tal sorta.

In secondo luogo, l'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva impone due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da una parte, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60, gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). D'altra parte, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub ii) e iii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento). Tali obblighi sono intesi a realizzare gli obiettivi qualitativi ricercati dal legislatore dell'Unione, vale a dire il mantenimento o il ripristino di un buono stato, di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico delle acque di superficie.

Peraltro, per garantire la realizzazione, da parte degli Stati membri, di tali obiettivi ambientali, la direttiva 2000/60 prevede una serie di disposizioni, segnatamente quelle di cui agli articoli 3, 5, 8, 11 e 13 di detta direttiva, nonché quelle di cui al suo allegato V, che prevedono un processo complesso articolato su più fasi disciplinate dettagliatamente, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie in funzione delle peculiarità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nel loro territorio. Tali elementi suffragano l'interpretazione secondo la quale l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta dalla direttiva medesima.

In terzo luogo, lo stesso va detto quanto al regime di deroghe previsto dall'articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva. Segnatamente, la struttura delle categorie derogatorie previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva in parola consente di ritenere che l'articolo 4 non contenga obblighi di carattere solo programmatico, ma interessi anche progetti particolari.

Il legislatore dell'Unione ha conferito all'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici uno status autonomo, non circoscrivendolo ad uno strumento posto al servizio dell'obbligo di miglioramento dello stato dei corpi idrici. Esso continua ad essere vincolante in ogni fase dell'attuazione della direttiva 2000/60 ed è applicabile ad ogni tipo e ad ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato un piano di gestione.

(v. punti 31, 32, 39, 41-44, 47, 49-51, dispositivo 1)

2. La direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è una direttiva quadro adottata sulla base dell'articolo 175, paragrafo 1, CE (divenuto 192, paragrafo 1, TFUE). Essa stabilisce principi comuni e un quadro globale di azione per la protezione delle acque e coordina, integra nonché, nel lungo periodo, sviluppa i principi generali e le strutture idonei a garantire la protezione e un utilizzo ecologicamente sostenibile delle acque nell'Unione europea. I principi comuni e il quadro globale d'azione che essa stabilisce devono essere sviluppati ulteriormente dagli Stati membri, adottando misure specifiche entro i termini che tale direttiva impartisce. Quest'ultima, tuttavia, non persegue un'armonizzazione complessiva della normativa degli Stati membri nel settore dell'acqua.

(v. punto 34)

3. La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando

lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).

Oltre al tenore letterale di tale disposizione e all'interpretazione letterale che ne deriva, tale interpretazione è corroborata dalle regole di valutazione dello stato delle acque superficiali che si fonda sull'analisi dello stato ecologico, che comprende cinque classi. Tali classi non sono altro che uno strumento che limita la discrezionalità degli Stati membri nel determinare gli elementi di qualità che rispecchiano uno stato reale di un corpo idrico determinato. In particolare, l'applicazione della regola detta «one out all out», secondo la quale un corpo idrico è classificato nella classe immediatamente inferiore non appena il rapporto di uno degli elementi di qualità scende al di sotto del livello corrispondente alla classe attuale, da una parte, scoraggerebbe gli Stati membri dall'impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale nell'ambito di una classe di stato e, dall'altra, indurrebbe parimenti ad escludere le acque dalla classe inferiore dalla sfera di applicazione dell'obbligo di impedire il deterioramento del loro stato.

Quanto ai criteri che consentono di concludere nel senso di un deterioramento dello stato di un corpo idrico, occorre ricordare che dalla sistematica dell'articolo 4 della direttiva 2000/60 e, segnatamente, dai suoi paragrafi 6 e 7, risulta che il deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche transitorio, è autorizzato solo in presenza di rigorosi requisiti. Ne consegue che la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere bassa.

Una diversa interpretazione, secondo la quale solo le gravi lesioni costituiscono un deterioramento dello stato di un corpo idrico - interpretazione che si fonda, in sostanza, sul bilanciamento dell'incidenza negativa sulle acque, da un canto, e degli interessi economici connessi all'acqua, dall'altro - non può dedursi dal disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60. Inoltre, una siffatta interpretazione non rispetta la differenza stabilita da tale direttiva tra l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico e i motivi di deroga previsti dall'articolo 4, paragrafo 7, della stessa direttiva, ove solo questi ultimi presentano elementi di bilanciamento degli interessi.

(v. punti 55-57, 59, 61-63, 67, 68, 70, dispositivo 2)